

ne della nascita di un figlio, consistenti nel pagamento di un capitale, immediato e differito alla maggiore età o al matrimonio del figlio, ovvero nel pagamento di una rendita vitalizia temporanea, dalla nascita del figlio al suo 18° anno di età; in modo da sostituire con l'assicurazione quei provvedimenti di carattere assistenziale volti a stimolare l'incremento delle nascite.

Tale progetto è stato esaminato dagli uffici competenti e ritenuto attuabile, specie nell'ambito delle nostre assicurazioni collettive edlettive e, per il momento, limitatamente alla corresponsione di un premio all'atto della nascita di ciascun figlio.

Ora, il Consiglio propone all'Istituto la cessione dei diritti di autore sul progetto in questione contro un compenso in contanti di lire trentamila salvo un ulteriore compenso supplementare, nella misura che l'Istituto riterrà opportuno stabilire, indipendentemente, in ogni modo, dall'ammontare della produzione o dal gettito dei premi, allorché sarà constatato che la realizzazione del progetto in questione avrà raggiunto un notevole successo.

Il Direttore generale ritiene che la propo-